**ALLEGATO V**

**Parte I: Modello unico di punti di dati (DPM)**

Tutte le voci (data item) riportate negli allegati del presente regolamento devono essere trasformate in un modello unico di punti di dati, affinché i sistemi informatici degli enti e delle autorità competenti siano uniformi.

Il DPM risponde ai criteri seguenti:

a) fornisce una rappresentazione strutturata di tutte le voci (data item) riportate negli allegati I, III e VIII;

b) indica tutti i fenomeni aziendali di cui agli allegati da I a IV e da VIII a IX;

c) fornisce un dizionario di dati che definisca le etichette di: tabella, riga, colonna, dominio, dimensione e membro;

d) presenta metriche che determinino proprietà o importo dei punti di dati;

e) prevede definizioni dei punti di dati espresse come somma di caratteristiche che identificano in modo univoco il fenomeno;

f) riporta tutte le specifiche tecniche necessarie allo sviluppo di soluzioni informatiche da applicare alle segnalazioni che permettano di ottenere dati di vigilanza uniformi.

**Parte II: Regole di convalida**

Alle voci riportate negli allegati del presente regolamento devono applicarsi regole di convalida che assicurino la qualità e la coerenza dei dati.

Le regole di convalida devono rispondere ai criteri seguenti:

a) stabiliscono il nesso logico tra punti di dati pertinenti;

b) prevedono filtri e condizioni preliminari che definiscono la serie di dati cui si applica la regola di convalida;

c) verificano la coerenza dei dati segnalati;

d) verificano l’esattezza dei dati segnalati;

e) fissano i valori predefiniti applicabili nei casi in cui l’informazione non sia segnalata.